

esse al proprio difensore Avv. Anna Rita De Franco e la Società Artsana SpA provvederà al pagamento di esse al proprio difensore Avv. Ingrid Bartoli, escludendosi ogni ripetizione e rifusione.

6. Le parti dichiarano espressamente di aver regolato i loro rapporti con la presente transazione e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per i fatti dedotti e deducibili in relazione ai crediti, come meglio sopra descritti, di cui all'atto di precetto del 5 maggio 2016.

7. Le parti costituite si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere per i fatti dedotti e deducibili in relazione ai crediti, come meglio sopra descritti, di cui all'atto di precetto del 5 maggio 2016, rinunciando alle relative pretese.

8. I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo della solidanza ed autentica della sottoscrizione delle rispettive parti.

Il presente atto viene redatto in duplice originale.

Cosenza- Como, li 19 OTT 2016

Azienda Ospedaliera di Cosenza

in persona del legale rap.p.t.

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Avv Anna Rita De Franco

Anna Rita De Franco

Artsana Spa

in persona del legale rapp. pt

Avv Ingrid Bartoli

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- Per l'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** (P.I.: 01987250782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Achille Gentile (CF GNTCLL57C11G307L), con sede in Cosenza alla Via San Martino, rappresentata e difesa, dall'avv. Anna Rita De Franco (CF DFR NRT 73E61D086S),

E

- **ARTSANA S.p.a.** (P.IVA 00227010139) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Lerici Michele (C.F. LRC MHL 67B24 E463V) con sede in 22070 Grandate (CO), alla via Saldarini Catelli, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Ingrid Bartoli (CF BRT NRD 75T51 G2240),

PREMESSO

- che con decreto ingiuntivo n. 402/09 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 870/09) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13.3.2009 veniva ingiunto alla Azienda Ospedaliera di Cosenza in favore della Artsana Spa il pagamento della somma pari ad € 21.127,61, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 23.01.2002 legali, nonchè le spese del procedimento liquidate in € 93,00 per spese, € 360,00 per diritti, € 280,00 per onorario, oltre accessori di legge;

- che con decreto ingiuntivo n. 1303/11 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 3814/11) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 16.9.2011 veniva ingiunto alla Azienda Ospedaliera di Cosenza in favore della Artsana SpA il pagamento della somma per sorte capitale di € 12.374,20, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 23.01.2002 dal dovuto

sino al 31.12.2009 e interessi legali dal 1.01.2010 al saldo effettivo, così come previsto dalla L. 191/09 (legge finanziaria 2010) e dalla L 220/10 (legge finanziaria 2011), nonché di rimborsare le spese legali del procedimento di ingiunzione, liquidate in € 111,00 per spese, € 353,00 per diritti ed € 200,00 per onorario, oltre ad € 14,62 relativi alle spese esenti sostenute ed oltre accessori di legge;

- che con atto di precetto del 5 maggio 2016 l'Artsana SpA intimava all'Azienda Ospedaliera di Cosenza il pagamento della somma di €. 15.203,50 per interessi e spese - come liquidati nel D.I. n. 402/09 e nel D.I. n. 1303/11, entrambi emessi dal Tribunale di Cosenza, poichè *saldata la sola sorte capitale* - e compensi professionali dell'atto stesso;

- che con atto di citazione del 4 agosto 2016 notificato il successivo 22 agosto a mezzo pec, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza proponeva opposizione ex art 615 cpc e art 617 cpc;

- che la su indicata opposizione veniva iscritta a ruolo al Tribunale di Catanzaro, al n. 3698 /2016 RG;

- che le parti, pur confermando ciascuna le proprie tesi difensive, intendono addivenire ad un bonario componimento e transazione della predetta lite giudiziaria, alle condizioni di cui appresso.

Tanto premesso

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a definire la posizione debitoria sopra indicata con il pagamento della somma, a saldo e stralcio, di €. 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), alla Società Artsana Spa, che accetta, mediante versamento in un'unica soluzione che avverrà con la emissione della delibera che sarà approvata previa sottoscrizione del

presente atto entro il termine essenziale di 45 gg dall'invio via pec della testo definitivo della transazione da parte dell'avv. Bartoli.

2. Per effetto del pagamento di cui al precedente punto, l'Artsana SpA riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione dei sopra indicati decreti ingiuntivi n. 402/09 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 870/09) e n. 1303/11 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 3814/11)entrambi emessi dal Tribunale di Cosenza e del successivo atto di precetto del 5 maggio 2016, notificato il 2 agosto 2016, rinunciando, espressamente fin d'ora, a ogni pretesa sostanziale e relativa azione, discendente dai titoli su indicati e dall'atto di precetto.

3. La Artsana SpA rinuncia pertanto ai decreti ingiuntivi n. 402/09 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 870/09) e n. 1303/11 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.rg 3814/11)entrambi emessi dal Tribunale di Cosenza, sopra indicati, nonché all'atto di precetto del 5 maggio 2016, notificato il 2 agosto 2016, dichiarando espressamente di non dare esecuzione agli stessi.

4. Il giudizio n. 3698/16 pendente presso il Tribunale di Catanzaro, verrà abbandonato e, conseguentemente, estinto.

5. Le eventuali spese legali del giudizio ora citato sono compensate tra le parti e ciascuna di esse provvederà a regolare i rapporti con i propri difensori Avv. Anna Rita De Franco e Avv. Ingrid Bartoli i quali con la sottoscrizione della presente transazione rinunciano al vincolo di solidanza. Anche le spese e competenze e accessori relativi al presente atto e alla assistenza alla transazione restano integralmente compensate fra le parti, cosicchè l'Azienda Ospedaliera provvederà al pagamento di